

PREFETTURA DI BRESCIA
DOCUMENTO DI CONDIVISIONE SUL LAGO D'IDRO

1) PREMESSA E STATO DI FATTO

Situazione Amministrativa

Il Lago d'Idro è uno dei primi laghi alpini europei, ed il primo lago naturale italiano, ad essere sottoposto a regolazione artificiale. L'idea originale di costruzione di uno sbarramento risale addirittura al 1855, ma la concessione (a norma dell'allora vigente legge 10 agosto 1884, n. 2644 poi assorbita nel r.d. 9 ottobre 1919, n. 2161 e successivamente riassorbita nel T.U. approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ancora oggi vigente) venne assentita congiuntamente all'Università del Naviglio Grande Bresciano ed alla Società Elettrica Bresciana (S.E.B.) nel 1917 per ridurre a serbatoio regolato il lago d'Idro per produrre energia elettrica e avere maggiori volumi d'acqua per l'irrigazione estiva del territorio bresciano.

La prima opera di regolazione (oggetto della concessione assentita con d.lgt 25 ottobre 1917, n. 5456 regolato dal disciplinare 5 settembre 1917, n. 381 di rep.) viene ultimata negli anni '20 (la galleria di svaso nel 1924 e traversa fluviale nel 1930) ed entra in esercizio normale nel 1933 (1929 inizio invasi sperimentali). La concessione prevedeva lo svaso fino a m 3,50 al di sotto della quota di massima ritenuta prevista a quota 368,00 allo scopo di derivare 12 mc/s da settembre a maggio e 30 mc/s nei cento giorni tra il 26/05 ed il 02/09 per ricavare dalla risultante portata media annua di 10 mc/s sul salto di 41,27 m la potenza nominale media di 5502,67 Cv in una centrale idroelettrica da realizzarsi a Vestone.

Successivamente la S.E.B. con istanza 30/12/1919 ebbe proporre una variante per quanto attiene l'utilizzazione idroelettrica assentita con il citato d.lgt 25 ottobre 1917 prevedendo lo spostamento a Vobarno della centrale idroelettrica, al fine di conseguire con l'aumento della portata media a 21,843 mc/s e il salto portato a 105,73 m, la potenza nominale media di 30792,80 Cv.

Nel 1922 venne costituita dai 2 concessionari-utenti irrigui ed idroelettrici (S.E.B. e Università del naviglio Grande Bresciano) la Società Lago d'Idro (S.L.I.) che chiese al Ministero dei LL.PP. il subentro nella concessione assentita nel 1917.

La concessione venne allora sdoppiata separando l'utilizzazione idroelettrica (S.E.B.) dalla regolazione del lago (S.L.I.).

La S.L.I. venne riconosciuta nel 1927 (r.d. 8 dicembre 1927, n. 4788-5030, regolato dal disciplinare 8 dicembre 1927, n. 923 di rep.) come titolare della concessione limitatamente alle sole opere di regolazione (traversa e galleria) stabilendo altresì che la concessione così configurata non avrebbe comportato alcun uso dell'acqua per il fatto dell'aumento di portata conseguibile con le sole opere di invaso e svaso, ma si sarebbe provveduto a parte, con successivi provvedimenti, alla disciplina ed all'assegnazione in concessione delle "acque nuove" rese disponibili dall'invaso, previo il "riconoscimento" dei diritti d'uso delle antiche utenze preesistenti e praticate lungo il fiume Chiese, le c.d. "acque vecchie".

La concessione consentiva alla S.L.I. :

- di ridurre il lago a serbatoio (diga+galleria) con invaso massimo a quota 370,00 m.s.l.m. e svaso massimo a quota 364,50 m.s.l.m., soglia dello sbarramento è posta a quota 367,00 m.s.l.m.
- di erogare, sia mediante apertura della traversa che mediante la galleria considerando anche l'erogazione della centrale idroelettrica di Vobarno, le seguenti portate:

- > 10 mc/s dal 01/12 al 31/03
- > 12 mc/s dal 01/04 al 10/05 e dal 11/09 al 30/11
- > 25 mc/s dal 11/05 al 10/09

La concessione avrebbe avuto scadenza 24 ottobre 1987.

La S.E.B. venne riconosciuta nel 1929 (r.d. 17 ottobre 1929, n. 7861) titolare della sola utilizzazione idroelettrica (centrale di Vobarno, ora Enel) secondo le modalità e limiti contenuti nell'atto di concessione e nell'allegato disciplinare. L'anzidetta concessione venne poi variata con r.d. 28 settembre 1934, n. 9610 assumendo la configurazione definitiva e consentendo alla centrale di Vobarno di aumentare la portata massima derivabile dal lago (fino a 30 mc/s) anche mediante un maggiore svasso del lago fino a quota 363,00 anziché fino a 364,50 indicato nel provvedimento di concessione alla S.L.I. (r.d. 8 dicembre 1927, n. 4788-5030, regolato dal disciplinare 8 dicembre 1927, n. 923 di rep.).

L'esercizio del lago d'Idro, al fine di coordinare le 2 concessioni dell'utenza idroelettrica della Società lago d'Idro oggetto della precedente concessione assentita con r.d. 8 dicembre 1927, n. 4788-5030, venne regolato dal disciplinare 5 dicembre 1933 approvato con il citato r.d. 9610/1934. La concessione della centrale di Vobarno, cui è succeduto in conseguenza della nazionalizzazione operata con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica poi Enel Produzione s.p.a., ha scadenza *ope legis* al 30 marzo 2029.

Successivamente, negli anni '50, venne concesso alla S.E.B. di eseguire a monte del lago d'Idro nel bacino dell'alto Chiese in provincia di Trento due nuovi impianti idroelettrici comprensivi della realizzazione dei serbatoi artificiali di Malga Bissina (1791 m s.l.m., 60.000.000 mc) e di Malga Boazzo (1225 m s.l.m., 12.000.000 mc) per complessivi 72.000.000 mc.

L'esercizio di tali nuovi serbatoi - finalizzati a trattenerne a monte un volume d'acqua all'incirca pari all'intera regolazione del lago fino ad all'ora praticata, quindi sottratto alla naturale alimentazione del lago - venne coordinato con l'esercizio del sottostante lago d'Idro con regolamento 30 novembre 1951, approvato con d.m. 30 giugno 1958, aggiunto al regolamento 5 dicembre 1933.

L'esercizio della regolazione del lago per i fini idroelettrici ed irrigui, configurata e coordinata con le sopra citate concessioni idroelettriche dell'Alto Chiese secondo le modalità definite dai rispettivi disciplinari e dai 2 regolamenti aggiunti, venne proseguita dalla S.L.I. fino al 1987, anno di scadenza della concessione.

In data 30 gennaio 1985, prima della scadenza, quindi in tempo utile, la S.L.I. presentò all'allora competente Ministero dei Lavori Pubblici istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 44 del r.d. 1285/1920. La medesima società successivamente, in data 3 giugno 1987, presentò in subordine all'istanza di rinnovo 30/01/1985, una nuova istanza intesa ad ottenere la concessione di regolazione del lago d'Idro.

L'accresciuta sensibilità ambientale ha fatto sì che nel corso degli anni il lago fosse il centro di molteplici e diversi utilizzi della risorsa, nonché di esigenze spesso contrastanti: da una parte l'uso delle acque a fini irrigui e per la produzione di energia, dall'altra il rispetto del deflusso minimo vitale, gli interessi turistico - ambientali (fruibilità delle sponde, balneazione, approdi per la navigazione); in particolare queste ultime esigenze sono state evidenziate dai Comuni rivieraschi e dalla Comunità Montana di Valle Sabbia.

Il lago d'Idro e la sua gestione erano quindi divenuti d'interesse anche per i Comuni rivieraschi (Idro, Bagolino, Anfo e Bondone), oltre che per le utenze irrigue ed idroelettriche praticate lungo il

fiume Chiese. Vennero, pertanto, presentate dopo il 1987 al Ministero dei Lavori Pubblici ulteriori istanze, tutte tese ad ottenere il rilascio della concessione di regolazione:

1. in data 30/01/1992 la Comunità Montana di Valle Sabbia in rappresentanza degli interessi dei comuni rivieraschi inoltrò istanza per ottenere la concessione sia della gestione del Lago d'Idro e la regolazione delle portate rese disponibili nei serbatoi dell'Alto Chiese;
2. in data 21/04/1992, il Consorzio di Bonifica Medio Chiese, subentrato alle 4 utenze bresciane (Università del Naviglio Grande Bresciano, Utenti della Roggia Lonata, Nuovo Consorzio Roggia Maggiore Calcinata e Consorzio Vaso Generale di Montichiari) aventi diritto alle acque vecchie del Chiese per gli usi irrigui, presentò istanza per ottenere la concessione per la regolazione e la gestione diretta delle opere di regolazione del Lago d'Idro nell'interesse degli utilizzatori di valle, nel rispetto del territorio circostante ed anche per il fatto di poter disporre del personale idoneo a tale gestione;
3. infine in data 30/09/1999 e 29/10/1999 il Consorzio di Bonifica del Chiese di 2° grado, ente regionale di bonifica di 2° grado istituito, ai sensi della L.r. 6 novembre 1984, n. 59, dalla Regione Lombardia con d.g.r. 27/11/1998, n. 39920 chiese di assumere la concessione d'acqua pubblica al solo fine di esercitare la regolazione del Lago d'Idro per 70 (settanta) anni, essendo Ente di diritto pubblico nel quale sono rappresentati tutti gli utilizzatori delle acque del fiume Chiese.

Dall'ottobre 1987, dopo la scadenza della concessione, e fino 1993 la S.L.I. proseguiva a gestire la regolazione dell'invaso in regime di proroga.

Nel contempo al fine di individuare i contenuti del disciplinare di concessione, l'Autorità di Bacino del Fiume Po avviava una sperimentazione con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e produttivi interessati al fine di individuare le nuove regole di utilizzo della risorsa idrica del bacino, con le finalità prioritarie di conseguire la razionalizzazione dell'uso dell'acqua e il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali del lago d'Idro e del fiume Chiese.

Al fine di avviare la sperimentazione e poter disporre del riparto delle disponibilità delle acque del bacino del fiume Chiese superando temporaneamente le concessioni ed i titoli scaduti o vigenti il Ministero dei Lavori Pubblici ha provveduto ad nominare dal 1995 al 2000 un Commissario regolatore con i poteri di cui all'art. 43, comma 2 del T.U. 1775/1933. Per effetto del D.lgs 112/1998 dall'anno 2001 alla nomina del Commissario Regolatore Governativo provvede la Regione Lombardia

Dopo 9 anni di sperimentazione, ed in ottemperanza alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po nn. 09/1993, 24/1994, 06/1996, 14/1996, 05/1999 e 04/2001, veniva sottoscritto in data 21 marzo 2001 da tutti i soggetti istituzionali e produttivi interessati (Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Brescia, Enel s.p.a., utenti irrigui bresciani, comuni rivieraschi e Comunità Montana Valle Sabbia) un protocollo d'intesa avente come oggetto "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'alto Chiese" approvato con successiva d.g.r. 7 giugno 2002, n. 7/9297 con il quale si integravano i precedenti provvedimenti di concessione e relativi disciplinari ed in sostanza si acconsentiva alla proposta di stabilire un'escursione massima di m 3,25 (anziché 7,00 m) con la quota di massima regolazione a m 369,25 anziché 370,00. Con tale provvedimento, in attesa di ridefinire, secondo le scadenze e le procedure di legge, le concessioni delle utenze irrigue ed idroelettriche sottese o sottendenti il lago d'Idro, si trovava il compromesso finalizzato a tutelare in maggior modo gli interessi contrastanti in gioco. *MANCAVA IL DMV come e da dove.*

Con il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, a far data dal marzo 2001, sono state conferite alle Regioni ed alle Province Autonome le funzioni già dello Stato in materia di gestione del demanio idrico, ivi

compreso il rinnovo della concessione in argomento e, stante la disposizione contenuta all'art. 89, comma 2 del citato d.lgs 112/1998, in considerazione del fatto che, pur trovandosi la traversa di regolazione e la galleria di scarico in Regione Lombardia, il rigurgito provocato dalla regolazione operata a Idro (BS) interessa anche il comune rivierasco di Bondone, appartenente alla Provincia Autonoma di Trento, la concessione dovrà essere rilasciata ai sensi del r.d. 1775/1933 d'intesa tra le 2 amministrazioni Regionali/Provinciali competenti.

In attesa del rinnovo della concessione, ovvero del suo affidamento ad un nuovo soggetto secondo le procedure di legge disciplinate ancor oggi dal r.d. 1775/1933 e dal regolamento r.d. 1285/1920, l'applicazione del nuovo sistema di regolazione, di cui al Regolamento di cui sopra, è stata provvisoriamente affidata, prima tramite incarico statale del 2001 e poi regionale, ad un commissario regolatore nominato ai sensi dell'art. 43 del r.d. 1775/1933; in attesa del rinnovo della concessione di regolazione, la Società Lago d'Idro continua provvisoriamente ad esercire "in prorogatio" le opere di regolazione sotto la responsabilità di un Commissario regolatore, di nomina regionale dal 2001, con i poteri di cui all'art. 43 del r.d. 1775/1933. Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 136/03, con nota n. 354/03 del 29/08/2003 il Consorzio del Chiese, in qualità di soggetto richiedente la concessione ha chiesto l'iscrizione al RID. La diga è stata iscritta al RID con il numero 495. *diverse dighe quando entrano in funzione le paratoie*

Situazione statica delle opere

A tale quadro amministrativo si deve aggiungere il precario quadro statico delle opere di regolazione costituite dalla traversa mobile, che regola il deflusso superficiale del Chiese tra le quote di 367,00 e 370,00, e dalla galleria di scarico in destra idraulica, che consente lo svasso del lago al di sotto della quota 367,00. Entrambe le opere sono sottoposte, ai sensi di legge, alle verifiche del Servizio Nazionale Dighe, poi Registro Italiano Dighe, Istituto che ai sensi della legge 584/1994 vigila sull'esercizio in sicurezza dei manufatti e che dispone eventuali misure limitative o di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità.

In particolare:

- a) Sulla sinistra dell'incile del Chiese insiste una paleofrana che sin dagli anni '20 ha compromesso la piena funzionalità del manufatto richiedendo il rinforzo della spalla sinistra che ha comportato la riduzione da 11 a 9 m della luce del fornice sinistro della traversa, originariamente costituita da 2 paratoie di luce pari a 11 m. La paleofrana è stata oggetto di ripetute campagne di rilevamento da parte della Regione Lombardia prima e da parte di ARPA Lombardia poi. L'area in dissesto è stata inserita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999, nel "Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia". In seguito è stata inserita nel Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI), con deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 26 aprile 2001, n. 18.
- b) La galleria di scarico lunga 925 m, che sottende i primi 400 m di Chiese, presenta problemi strutturali connessi alle caratteristiche geomeccaniche delle rocce nelle quali è stata realizzata negli anni '20. Nel 1992 si è verificato un cedimento in 2 punti della stessa. Per motivi di sicurezza della pubblica incolumità, al fine di garantire nel lago disponibilità di volumi di laminazione per il controllo d'eventi idrologici intensi ed evitare non solo il rischio di csondazione del lago, ma anche la mobilitazione del corpo franoso, il cui piede è posto in sponda sinistra dei primi 400 m d'alveo del Chiese, il Servizio Nazionale Dighe provvedeva in data 18/08/1992 ad imporre la quota di 368,00 come quota temporanea di massima regolazione, imponendo contestualmente l'effettuazione di lavori di consolidamento della galleria.
- c) Gli interventi di ripristino dei cedimenti del 1992 sono stati realizzati secondo procedure di somma urgenza dal Magistrato per il Po, Ufficio Operativo di Mantova e si sono conclusi nel 1996. Successivamente, nel 1999, in relazione alle procedure di collaudo dei citati lavori, il

Servizio Nazionale Dighe ha segnalato il generale peggioramento in più punti delle caratteristiche statiche dell'opera e ha richiesto nuovi ed ulteriori interventi di consolidamento.

- d) In seguito agli accertamenti effettuati, il Registro Italiano Dighe ha disposto in data 18/07/2003 la seguente limitazione all'esercizio dell'invaso del lago d'Idro:
1. quota alla quale riferire l'esercizio ordinario: 367,00 m s.l.m.
 2. quota raggiungibile esclusivamente in caso di eventi eccezionali: 368,00 m s.l.m.
 3. messa fuori esercizio dell'opera di sbarramento fino al termine dei lavori idonei a garantire le necessarie condizioni operative di sicurezza.

Per quanto sopra, dal 18/07/2003 vige pertanto la suesposta limitazione imposta per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, giustificata dal fatto che l'attuale situazione della galleria di scarico ed in particolare la sua possibile indisponibilità per dissesto o crollo in corrispondenza di eventi idrologici intensi, potrebbe determinare l'evacuazione delle portate attraverso l'alveo naturale dell'emissario del lago, con elevato rischio non solo di innalzamento e di esondazione dello stesso, ma anche di mobilitazione del corpo franoso sito in sponda sinistra immediatamente a valle dell'esistente traversa, con possibilità di formazione di un'ulteriore sbarramento naturale soggetto a successiva tracimazione con gravi effetti di onda di piena nell'alveo sottostante. Pertanto, per garantire la disponibilità di volumi di laminazione nell'invaso e per il controllo delle anzidette condizioni di rischio il Registro Italiano Dighe, ai sensi dell'art. 24, c. 6, lett. F) del d.p.r. 24 gennaio 1991, n. 85 ha disposto la limitazione anzidetta.

Di conseguenza, in tempo ordinario, ad esclusione di eventi idrologici intensi, non possono defluire acque in superficie dal fiume Chiese in quanto la quota di 367,00 corrisponde alla quota di sfioro naturale del lago in Chiese che resta privo d'acqua e neppure possono essere erogate acque nel Chiese tramite la galleria di scarico.

Resta fatto salvo l'esercizio della derivazione della centrale Enel che può prelevare acque dal lago fino a 30 mc/s, la cui restituzione nel fiume avviene a Vobarno.

Al fine di ripristinare la massima funzionalità possibile dell'esistente galleria di scarico la Regione Lombardia aveva – ancor prima dell'assunzione del provvedimento limitativo del 18/07/2003 – affidato al Consorzio di Bonifica del Chiese di 2° grado (Ente di bonifica regionale di 2° grado) la realizzazione di lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria della galleria in oggetto.

Il progetto definitivo dei lavori di consolidamento della galleria venne approvato ai sensi del d.p.r. 1363/1959 dal Servizio Italiano Dighe in data 13 dicembre 2002; la successiva variante venne poi approvata dal R.I.D. in data 18 novembre 2003. I lavori vennero consegnati all'impresa in data 15/09/2003 e furono ultimati in data 03/11/2004. Al termine dei lavori la Commissione di Collaudo, nominata ai sensi di legge dal R.I.D., avviò le procedure di verifica e in data 22 aprile 2005 ha reso il verbale di Collaudo dei lavori medesimi nel quale:

- ha confermato il proseguimento di fenomeni di ammaloramento e degrado della struttura anche su tratti di galleria già oggetto di precedenti interventi effettuati nel periodo 1992-2002;
- ha confermato un quadro evolutivo del rivestimento della galleria, indicando importanti fenomeni di interazione della struttura con l'ammasso roccioso nella quale l'opera venne realizzata; tale ammasso infatti sarebbe sede di fenomeni di carsismo e la formazione di cavità, come è peraltro accaduto nel 1992;
- non esclude che l'ammasso roccioso comprendente la galleria sia anche soggetto a ulteriori movimenti.

Alla luce delle valutazioni effettuate la Commissione di Collaudo ha reso le seguenti conclusioni:

- in un simile contesto non, sembrano sussistere i presupposti per la messa in sicurezza definitiva della galleria;

- conferma pertanto la propria convinzione, peraltro reiteratamente espressa nel corso delle visite di collaudo, che si debba provvedere senza ritardi alla realizzazione di un nuovo scarico di fondo che interessi formazioni geologiche stabili e che abbia una maggiore capacità di deflusso;
- esprime il proprio parere negativo sull'agibilità dell'opera e, conseguentemente, sulla sua collaudabilità ex art. 14 del d.p.r. 1363/1959 in considerazione dei gravi fenomeni evolutivi chiaramente evidenziati, pregiudizievoli delle condizioni di sicurezza e funzionalità della galleria, connessi con le condizioni dell'ammasso roccioso nel quale è ubicato il manufatto;
- ribadisce la necessità e l'urgenza di un riesame globale e approfondito delle problematiche connesse con le opere di sbarramento e di scarico sotto i profili geologico, geotecnico ed idraulico che conduca allo sviluppo di soluzioni progettuali che possano risolvere definitivamente i problemi attualmente esistenti e che consentano una piena fruizione dell'invaso.

Livelli del lago e interferenza con il SIC IT3120065

Nel contempo con D.M. Ambiente 3 aprile 2000 ratificato successivamente dalla Provincia Autonoma di Trento con Delibera della Giunta Provinciale n. 3125 del 13/12/2002 lo Stato italiano provvedeva ad istituire, sulla porzione di territorio rivierasco del lago d'idro in comune di Bondone (TN), il Sito di Importanza Comunitaria IT3120065 della complessiva superficie di 14,33 ettari.

Il sito già sottoposto dal 1994 a vincolo di biotopo ai sensi delle l.p. n. 14 del 23/06/1986, è ciò che rimane della vasta zona umida che un tempo occupava la parte settentrionale del lago e che venne in gran parte bonificata e resa coltivabile a partire dal 1848 tramite l'abbassamento della soglia del lago realizzato dai comuni rivieraschi trentini a Ponte Idro.

Per la conservazione di tale sito sono state effettuate dalla Provincia Autonoma di Trento interventi di rinaturalizzazione mediante progetti cofinanziati dall'Unione Europea (progetto Nemos) in relazione ai bassi livelli del lago obbligati negli ultimi anni dalle suaccennate limitazioni di invaso.

2) CRITICITA' IN SINTESI

In relazione alla mancanza di un concessionario pienamente responsabile della gestione e manutenzione delle opere (ed eventualmente della loro sostituzione con nuove opere aventi i requisiti di sicurezza previsti dalla legge) e in considerazione delle problematiche connesse alla sicurezza idraulica delle popolazioni rivierasche del lago e del fiume Chiese in caso di piena, il RID ha emanato specifico provvedimento che dispone il fuori esercizio della galleria di scarico e impone la massima quota di regolazione del lago a 367,00 m s.l.m.

La vigenza della limitazione di invaso crea pertanto i seguenti problemi:

- limita comunque gli utilizzi;
- obbliga il lago a non superare in regime ordinario la quota 367,00 e rende di fatto il lago privo di un deflusso naturale delle acque tramite l'incile impedendo il rispetto del DMV;
- per quanto riguarda la regolazione dei livelli mediante la nuova regola provvisoria ottenuta dalla sperimentazione condotta in aderenza alle indicazioni dell'Autorità di bacino del Fiume Po l'innaturale quota di partenza vanifica la riduzione di escursione massima in essa contenuta e pertanto annulla il potenziale miglioramento delle condizioni ambientali e di fruibilità turistica del lago (la regola provvisoria prevede una massima escursione di 3,25 m a partire dalla quota di 369,25, con essa sarebbe garantito molto spesso il naturale efflusso delle acque nel Chiese dalla bocca del lago posta a 367,00. Nel caso il livello di partenza fosse quota 370,00 sarebbe

garantita una quota superiore a 366,75 m s.l.m. e salvo casi eccezionali vi sarebbe quindi sempre efflusso delle acque nel Chiese dalla bocca del lago).

3) POSSIBILI RIMEDI

I possibili rimedi per il superamento definitivo dell'attuale situazione sono di fatto indicati nei provvedimenti di limitazione di invaso disposto dal Registro Italiano Dighe:

- Affidare la concessione di regolazione a soggetto idoneo da un punto di vista tecnico e finanziario, che veda rappresentato al suo interno tutte le legittime istanze e i legittimi interessi legati agli utilizzi generali e particolari delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese.
- Che tale soggetto si prenda in carico a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza delle dighe statali sia la manutenzione sia la gestione delle attuali opere di regolazione anche in caso di emergenza. Si individua così un chiaro soggetto responsabile delle opere e delle manovre che possa regolarizzarne, anche, la situazione amministrativa e contributiva.
- Che sia garantito il monitoraggio del dissesto e sia avviata da parte del soggetto concessionario la progettazione e le prossime realizzazioni di adeguate opere di regolazione che tengano conto delle condizioni di dissesto naturale (frana di Idro) in caso di piena e o di collasso della frana.
- Che sia avviato un percorso finanziario per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari a garantire la sicurezza delle popolazioni rivierasche del lago d'Idro e del fiume Chiese.

La gestione delle opere deve avvenire in regime operativo e giuridico di protezione civile. La limitazione di invaso rappresenta una condizione di sicurezza di riferimento. La modifica della limitazione di invaso può avvenire solo garantendo con azioni e piani operativi di protezione civile equivalenti condizioni di sicurezza

4) PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PER LA SOLUZIONE DELLE CRITICITA': CHI FA COSA

La Regione Lombardia:

- a) individua, ovvero costituisce, il soggetto idoneo che veda adeguatamente rappresentati gli interessi generali e particolari fruitori delle acque del Lago e del fiume Chiese.
- b) tramite ARPA Lombardia prosegue nell'attività di monitoraggio del dissesto in atto fine di identificarne i meccanismi evolutivi: detto sistema di monitoraggio, eventualmente integrato e/o modificato sarà consegnato per una gestione complessiva al soggetto concessionario;
- c) provvede a concludere i necessari accordi preliminari con la Provincia Autonoma di Trento per l'acquisizione dell'intesa di cui al d.lgs 112/1998 con l'indicazione delle rispettive attività conoscitive e di finanziamento di interventi per la salvaguardia ambientale del bacino del Chiese;
- d) promuove la predisposizione e concorre all'attuazione di un piano di emergenza d'intesa con gli enti competenti;
- e) affida, previa intesa con la Provincia di Trento, la concessione di regolazione secondo la regola risultante dalla sperimentazione effettuata.
- f) avvia la progettazione preliminare delle nuove opere di regolazione del lago sostitutive e migliorative delle attuali;
- g) provvede a ricercare le adeguate fonti di finanziamento pubblico per la realizzazione delle nuove opere di regolazione;

La Provincia di Brescia:

- provvede alla redazione del piano di emergenza di livello provinciale per gli scenari di rischio connessi all'innalzamento del livello del lago e dei dissesti idrogeologici che insistono sui versanti sovrastanti il lago ed il fiume Chiese, nel tratto a valle della diga

Il Registro Italiano Dighe:

- Collabora con la Regione, gli enti territoriali e le istituzioni secondo le proprie specifiche competenze.

I Comuni rivieraschi e la Comunità Montana:

- Collaborano con la Provincia per quanto di competenza alla predisposizione ed all'attuazione del Piano di Emergenza.
- Predispongono e adeguano i rispettivi piani di emergenza comunali e intercomunali ai contenuti del piano di emergenza predisposto dalla Provincia.
- Effettuano gli interventi anche infrastrutturali di loro competenza per il miglioramento della qualità ambientale delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese;
- Partecipano e contribuiscono al soggetto concessionario delle opere di regolazione.

5) INTERVENTI STRAORDINARI

In relazione alla possibilità già dalla prossima primavera 2007 di ottenere dal RID una rimodulazione della attuale limitazione d'invaso da quota 367,00 m s.l.m. a 368,00-368,50 m s.l.m. la Regione accelera le attività da a) a g) del punto 4).

Nelle more della realizzazione delle nuove opere e in relazione agli aspetti di una adeguata pianificazione di emergenza, i Comuni, la Comunità Montana collaborano con la Provincia di Brescia e la Regione Lombardia per redigere e gestire il piano di emergenza sovracomunale.

Il RID prende atto di tale pianificazione e dell'impegno dei comuni al rispetto delle indicazioni in esso contenute, nonché delle disponibilità del soggetto concessionario ad attuare tutte le operazioni di sua spettanza e si impegna ad acconsentire, in dipendenza dell'effettiva attuazione delle attività sopra elencate, ad un aumento dell'attuale quota del lago d'Idro.

Brescia, 23 gennaio 2007